



Marco Belardi

Laureato in Ingegneria a Brescia, ha successivamente conseguito un Master Universitario di II livello presso la Facoltà di Ingegneria di Roma Tor Vergata in "Ingegneria di Impresa" e titoli di perfezionamento universitario in materia di TQM, MRP, Lean Six Sigma.

E' Presidente della Commissione Tecnica UNI CT 519 "Enabling Technologies for Industry 4.0".

Consulente presso il Mi.S.E. per le problematiche applicative del piano Industria 4.0, è Direttore Tecnico della B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico.

E' auditor certificato in ambito ESG secondo lo schema SRG 88088:20 per tutte e tre le aree, Environment, Social e Governance.

Coordina il Centro Studi ESG SRG

E' Innovation Manager Certificato UNI 11814

E' Master Black Belt Lean Six Sigma

MBA Business Engineering

Responsabile del Laboratorio Transizione 4.0 del Sole 24 Ore

Interviene sistematicamente ai più importanti eventi e convegni nazionali ed internazionali del settore, autore di articoli su riviste specializzate, è un riferimento nazionale sui temi correlati al paradigma 4.0 attraverso la pagina linkedin sulla quale pubblica periodicamente contenuti interpretativi e di interesse.

Già rappresentante per l'Italia presso l'ente normatore internazionale CEN/CENELEC nel JWG1 "Energy audits"

E' stato selezionato quale Consulente Esperto dalla Commissione Europea per il supporto allo sviluppo dei programmi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione nell'ambito del progetto della Comunità Europea DIGITAL-2021-EDIH-01

Già Componente del Consiglio di Amministrazione CTI - Comitato Termotecnico Italiano e Già Presidente del Sottocomitato "Efficienza energetica e gestione dell'energia"

Coordinatore Tavolo Tecnico Regione Lombardia per la Certificazione Energetica in Edilizia

Membro del Comitato Scientifico di AssolTerm - Associazione Italiana Solare Termico

Già coordinatore del Comitato Scientifico LUMEGEN - Consorzio di sviluppo nel campo energetico e delle fonti rinnovabili

Già Docente di Integrazione di sistemi impiantistici - Tecnologia CIB (Computer Integrated Building) al Master per Building Manager del Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria.

Docente al Corso RECA - Università di Trieste, sul risparmio energetico e comfort abitativo

Evoluzione del Piano 4.0

Industria 4.0 -> Impresa 4.0 -> Transizione 4.0 (I fase) -> Transizione 4.0 (II fase)

Varo del piano – Fine 2016

Leggi di attuazione

2017 – Legge di bilancio **232/2016**

2018 – Legge di bilancio **205/2017**


2019 – Legge di bilancio **145/2018**

2020 – Legge di bilancio **160/2019**

2021 – Legge di bilancio **178/2020**

2022 – Legge di bilancio **234/2021**

2023 – Legge di bilancio **197/2022**



- 7 leggi di bilancio
- 5 Ministri
- 10 anni di agevolazioni per i Beni Strumentali 4.0
- 20 differenti aliquote di intensità di aiuto per i diversi beni/esercizi



Evoluzione del Piano: da 4.0 a 5.0

COS'È L'INDUSTRIA 5.0?

“Industria 5.0” è il titolo del rapporto che la Commissione Europea ha pubblicato a gennaio 2021.

Sottotitolo: “Verso un’industria europea **sostenibile, umanocentrica e resiliente**”.

All’Industria 5.0 non basta utilizzare le tecnologie abilitanti e in parte presenti già nell’Industria 4.0 come l’interazione uomo-macchina individualizzata, i materiali intelligenti, i digital twin e la simulazione industriale, l’Intelligenza Artificiale, le tecnologie di Big Data Analytics e quelle per la smart energy: vuole utilizzarle nel rispetto delle persone e dell’ambiente e come supporto per affrontare cambiamenti geopolitici e catastrofi naturali.



Evoluzione del Piano: da 4.0 a 5.0

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL'INDUSTRIA 5.0?

UMANOCENTRICITÀ

Prima le persone: l'Industria 5.0 mette gli esseri umani al centro dei processi di produzione. La tecnologia viene utilizzata a servizio della qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori, e non viceversa. Una delle conseguenze è un approccio più attento ai diritti fondamentali come la privacy, l'autonomia, la dignità umana. Un'altra è guidare e formare il lavoratore grazie alla tecnologia rispetto alle sue necessità anziché farlo adattare in tempi anche non-umani alle esigenze della tecnologia. La domanda diventa: cosa la tecnologia può fare per noi?

SOSTENIBILITÀ

L'industria 5.0 è sostenibile: garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future. Riutilizza e ricicla le risorse naturali o comunque ne evita l'esaurimento, ottimizza il consumo energetico e le emissioni, sviluppa processi circolari che riducono l'impatto ambientale delle proprie attività. Una riduzione che può avvenire grazie all'utilizzo di apposite tecnologie per ogni fase del ciclo di vita del prodotto/servizio, a partire dalla simulazione fino all'ottimizzazione della supply chain. Dai digital twin alla prototipazione rapida, dalla scelta dei materiali all'utilizzo dell'IoT negli impianti fino ai diversi software di controllo e gestione della produzione e del post-vendita basati sulla data analytics.

RESILIENZA

L'industria 5.0 è resiliente: capace di reagire ai cambiamenti improvvisi, anche traumatici, senza riportare conseguenze permanenti. Ha quindi sviluppato un alto grado di robustezza nella produzione, garantisce alti livelli di continuità operativa e disaster recovery, ha una capacità produttiva adattabile e processi commerciali flessibili, in grado di garantire prodotti e/o servizi anche in caso di pandemie, catastrofi naturali, cambiamenti geopolitici.



Industria 5.0, PNRR e RePowerEU: quali incentivi?

- 4,5 MLD € da RePowerEU
- Doppio binario 4.0/5.0
- Conservazione automatismo Credito d'Imposta
- Ripotenziamento aliquote
- Integrazione Allegati A e B
- Perizia estesa a obiettivi PNRR Energy/Sustainability (art. 5 punto 2 D. MiSE 26.05.2020)
- Certificazione su modello R&S con obbligo inoltro a e sorveglianza diretta MIMIT




La genesi dell'incentivo R&S

Le comunicazioni della Comunità Europea

- **2006/C 323/01**
- **2014/C 198/01**

30.12.2006	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	C 323/1
I (Comunicazioni)			
COMMISSIONE			
A IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (2006/C 323/01)			
		Pagina	
la ricerca, sviluppo e innovazione		4	
Stato e la RSI		4	
ione agli aiuti alla RSI		5	
ione degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test agli aiuti		5	
ione perseguito dalla disciplina		5	
		6	
ecessità dell'aiuto		6	
		6	
ti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il		6	
re prestazioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico		7	
imprese specifiche contemplate dalla presente disciplina		8	
FINIZIONI		8	
iplina		8	
		9	
L'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE		10	
diari dell'innovazione in cui i beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del trattato CE		10	
attività non economiche		11	
attività economiche		11	
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso mezzi con risorse pubbliche		11	
o di imprese (ricerca comunale o servizi di ricerca)		12	
e e organismi di ricerca		12	

Gazzetta ufficiale		C 198
dell'Unione europea		
		57° anno
Edizione in lingua italiana		27 giugno 2014
Comunicazioni e informazioni		
Sommario		
II Comunicazioni		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2014/C 198/01	Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione	1
2014/C 198/02	Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispet- tivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree	30
IV Informazioni		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2014/C 198/03	Tassi di cambio dell'euro	35

IT



La genesi dell'incentivo R&S

La comunicazione della Comunità Europea 2014/C 198/01

27.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/19

4.5.1.1. Intensità massime dell'aiuto

73. Al fine di garantire che il livello di aiuto sia proporzionato ai fallimenti del mercato che intende affrontare, l'aiuto deve essere stabilito in relazione ad una serie predefinita di costi ammissibili ed essere limitato a una determinata percentuale di detti costi ammissibili (intensità dell'aiuto). L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto in collaborazione.

74. Per garantire la prevedibilità e la parità di trattamento, la Commissione applica intensità massime di aiuto a favore di RSI stabilite sulla base di tre criteri: i) la vicinanza degli aiuti al mercato, come indicatore dei previsti effetti negativi e della necessità dell'aiuto, tenendo conto delle entrate potenzialmente più elevate derivanti dalle attività sovvenzionate; ii) le dimensioni del beneficiario, come indicatore delle maggiori difficoltà incontrate generalmente dalle piccole imprese nel finanziare un progetto rischioso; e iii) la gravità del fallimento del mercato, quali le previste esternalità in termini di diffusione delle conoscenze. Di conseguenza le intensità di aiuto devono essere in generale più basse per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per le attività di ricerca.

75. I costi ammissibili per ciascuna misura di aiuto contemplata dalla presente disciplina figurano nell'allegato I. Quando un progetto di R&S prevede vari compiti, ciascuno dei compiti ammissibili deve rientrare in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale⁽¹⁾. Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE⁽²⁾.

76. Le intensità massime di aiuto generalmente applicabili a tutte le misure di RSI ammissibili figurano nell'allegato II⁽³⁾.



La genesi dell'incentivo R&S

La comunicazione della Comunità Europea 2014/C 198/01

75. I costi ammissibili per ciascuna misura di aiuto contemplata dalla presente disciplina figurano nell'allegato I. Quando un progetto di R&S prevede vari compiti, ciascuno dei compiti ammissibili deve rientrare in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale⁽¹⁾. Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE⁽²⁾.

(1) La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca fondamentale si sposti verso attività più vicine al mercato. Di conseguenza nulla osta a che la Commissione classifichi come ricerca industriale un compito eseguito in uno stadio successivo del progetto mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisce sviluppo sperimentale o non costituisce affatto un'attività di ricerca.

(2) «The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development», Manuale di Frascati, OCSE, 2002, come modificato o sostituito. A fini pratici, e a meno che non sia dimostrato che in singoli casi deve essere utilizzata una scala diversa, si può anche ritenere che le diverse categorie di R&S corrispondano al livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Levels) 1 (ricerca di base), 2-4 (ricerca industriale) e 5-8 (sviluppo sperimentale) – cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione» [COM(2012) 341 final del 26.6.2012].



Il cambio radicale della prassi

Risoluzione AdE n. 46/E 22.06.2018

MiSE Circ n. 59990 09.02.2018 - software



Roma, 22 giugno 2018

OGGETTO: *Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni.*

QUESITO

La società ALFA (di seguito anche l'istante o la società) ha chiesto alla scrivente un parere in merito all'ambito applicativo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

L'istante ha come oggetto sociale "lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché all'organizzazione di attività congressuali e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio, la diffusione o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale". Tale attività è svolta anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi.

Come precisato nell'interpello, la società istante sta effettuando alcuni investimenti finalizzati alla realizzazione di un progetto in relazione al quale l'interpellante ha avviato un programma di riorganizzazione dei processi produttivi in una logica di "smart factory", finalizzato, da una parte, ad integrare la catena logistica di produzione della fiera, includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza, e



Ministero delle Politiche Economiche

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI

Circolare 9 febbraio 2018, n. 59990

OGGETTO: *Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software*

Con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo (d'ora innanzi "R&S") rientranti nel perimetro applicativo del credito d'imposta - c.d. "attività ammissibili" - di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e all'art. 2 del decreto di attuazione 27 maggio 2015, sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese che svolgono attività di sviluppo di *software*. In considerazione dell'importanza che il tema riveste, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare alcune indicazioni di carattere sistematico, rinviando per l'esame di specifiche fattispecie alla ordinaria procedura d'interpello.

Preliminarmente, si ricorda che, sul piano generale, l'individuazione delle attività ammissibili previste dall'art. 3 del citato decreto-legge 145/2013 è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Tali definizioni, com'è noto, sono a loro volta mutuata nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. *Manuale di Frascati*, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development": in questo senso, al punto 75 della citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel *Manuale di Frascati dell'OCSE*".

In virtù di tale espresso richiamo, deve quindi ritenersi che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto *Manuale di Frascati* (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d'imposta in parola.

Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di *software*, dalle indicazioni contenute nel citato *Manuale* emerge che le innovazioni legate al *software*, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.



Il cambio radicale della prassi

Risoluzione AdE n. 46/E 22.06.2018

RISOLUZIONE N. 46/E



Roma, 22 giugno 2018

OGGETTO: *Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni.*

QUESTO

La società ALFA (di seguito anche l'istante o la società) ha chiesto alla scrivente un parere in merito all'ambito applicativo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

L'istante ha come oggetto sociale "lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché all'organizzazione di attività congressuali e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interseambio, la diffusione o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale". Tale attività è svolta anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi.

Come precisato nell'interpello, la società istante sta effettuando alcuni investimenti finalizzati alla realizzazione di un progetto in relazione al quale l'interpellante ha avviato un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di "smart factory", finalizzato, da una parte, ad integrare la catena logistica di produzione della fiera, includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza, e

A tale richiesta, il citato Ministero ha dato riscontro, con nota X, osservando quanto segue.

L'individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", fonte giuridica dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013.

Tali definizioni sono, a loro volta, sostanzialmente mutuata da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. **Manuale di Frascati**, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development": in questo senso, al punto 75 della citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel **Manuale di Frascati dell'OCSE**".

In virtù di tale espresso richiamo, quindi, i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto **Manuale di Frascati** (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3.



Il cambio radicale della prassi

MiSE Circ n. 59990 09.02.2018 - software



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE LA COMPETITIVITÀ E LE PMI

Circolare 9 febbraio 2018, n. 59990

OGGETTO: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del *software*

Con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo (d'ora innanzi "R&S") rientranti nel perimetro applicativo del credito d'imposta - c.d. "attività ammissibili" - di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e all'art. 2 del decreto di attuazione 27 maggio 2015, sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese che svolgono attività di sviluppo di *software*. In considerazione dell'importanza che il tema riveste, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare alcune indicazioni di carattere sistematico, rinviando per l'esame di specifiche fattispecie alla ordinaria procedura d'interpello.

Preliminarmente, si ricorda che, sul piano generale, l'individuazione delle attività ammissibili previste dall'art. 3 del citato decreto-legge 145/2013 è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Tali definizioni, com'è noto, sono a loro volta mutate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. *Manuale di Frascati*, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development": in questo senso, al punto 75 della citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel *Manuale di Frascati dell'OCSE*".

In virtù di tale espresso richiamo, deve quindi ritenersi che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto *Manuale di Frascati* (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d'imposta in parola.

Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di *software*, dalle indicazioni contenute nel citato *Manuale* emerge che le innovazioni legate al *software*, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove avventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

Preliminarmente, si ricorda che, sul piano generale, l'individuazione delle attività ammissibili previste dall'art. 3 del citato decreto-legge 145/2013 è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Tali definizioni, com'è noto, sono a loro volta mutate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. *Manuale di Frascati*, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development": in questo senso, al punto 75 della citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel *Manuale di Frascati dell'OCSE*".

In virtù di tale espresso richiamo, deve quindi ritenersi che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto *Manuale di Frascati* (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d'imposta in parola.



Il cambio radicale della prassi

MiSE Circ n. 59990 09.02.2018 - software



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE LA COMPETITIVITÀ E LE PMI

Circolare 9 febbraio 2018, n. 59990

OGGETTO: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del *software*

Con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo (d'ora innanzi "R&S") rientranti nel perimetro applicativo del credito d'imposta - c.d. "attività ammissibili" - di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e all'art. 2 del decreto di attuazione 27 maggio 2015, sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese che svolgono attività di sviluppo di *software*. In considerazione dell'importanza che il tema riveste, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare alcune indicazioni di carattere sistematico, rinviando per l'esame di specifiche fattispecie alla ordinaria procedura d'interpello.

Preliminarmente, si ricorda che, sul piano generale, l'individuazione delle attività ammissibili previste dall'art. 3 del citato decreto-legge 145/2013 è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Tali definizioni, com'è noto, sono a loro volta mutate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. *Manuale di Frascati*, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development": in questo senso, al punto 75 della citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel *Manuale di Frascati dell'OCSE*".

In virtù di tale espresso richiamo, deve quindi ritenersi che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto *Manuale di Frascati* (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d'imposta in parola.

Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di *software*, dalle indicazioni contenute nel citato *Manuale* emerge che le innovazioni legate al *software*, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove avventi un effettivo contenuto di R&S, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, trattandosi di un incentivo automatico, che non prevede cioè una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell'ente erogante, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della disciplina, dovrà essere cura dell'impresa che intende avvalersi dell'agevolazione predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria concernente l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un'apposita documentazione concernente l'ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l'individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l'avanzamento di tali lavori nell'ambito dei periodi d'imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l'impresa, l'indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti. A tale proposito si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nel par. 4.9.4 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.13/E del 27.04.2017, integrativo del par. 7 della circolare della stessa Agenzia delle Entrate n.5/E del 16.03.2016.



Il cambio radicale della prassi

Decreto MiSE 26 maggio 2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2020

Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design.
(20A03941)

(GU n.182 del 21-7-2020)

Art. 2

Attività di ricerca e sviluppo

200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)

Art. 5

Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta

Art. 3

Attività di innovazione tecnologica

201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per

Art. 4


Attività di design e ideazione estetica

202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafino, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.



Progetti e attività eleggibili – La WBS

WBS_ID	Nome dell'attività	TRL	OR	R&S?	MdF	R&S - Tipo	ITPP?	MdO	Risorse	Ore_RL...	Predec...	Costo Dir	Dura...	Inizio	Termi...	Gen
																Gen 3 Gen 1 Gen 17 Gen 2 Gen 3 Feb
1	GH100012	* PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E INN	OR1							400			66g	09/01/22	08/04/22	
2	GH100013	ISOLA 2700 TONS	9													
3																
4	GH100014	* COLATA A GRAVITÀ CO2501	6	OR2												
5	GH100015	* Studio ed analisi preliminari di processi, te														
6	GH100016	* Definizione della configurazione geometr														
7	GH100017	Nicola						4.2.7	Nicola	70						
8	GH100018	Definizione delle tecnologie														
9	GH100019	Definizione preliminare della catena attr														
10	GH100020	Trade-off tecnologie e configurativi al fin														
11	GH100021	* Gestione del cambiamento, formazione, elim														
12	GH100022	Analisi e mappatura dei processi														
13	GH100023	Gestione del cambiamento														
14	GH100024	Eliminazione progressiva dello spreco														
15	GH100025	Analisi degli interventi, valutazione dei ben														
16																
17	GH100026	ISOLA 1350 TONS	9	OR3												
18																
19	GH100027	SISTEMA ROBOTIZZATO PER TAGLIO CO	9	OR4												
20																
21	GH100028	* AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE E PROV	6	OR5						400			66g	09/01/22	08/04/22	
22	GH100029	* Automazione								256			30g	20/02/22	31/03/22	
23	GH100030	* Elaborazione e test algoritmi autoappren								256			30g	20/02/22	31/03/22	
24	GH100031	Nicola						4.2.6	Nicola	80			24g	27/02/22	30/03/22	
25	GH100032	Federica						4.2.6	Federica	120			29g	20/02/22	30/03/22	
26	GH100033	Mauro						4.2.6	Mauro	56			20g	06/03/22	31/03/22	
27	GH100034	Domenico														
28	GH100035	Nicolò														
29	GH100036	Rene'														
30	GH100037	Luca														
31	GH100038	Garatti Roberto														
32	GH100039	Renato														
33	GH100040	Matteo														
34	GH100041	Sacha														
35	GH100042	Daniele														
36	GH100043	Lucio														
37	GH100044	* Attrezzature								120			26g	09/01/22	11/02/22	
38	GH100045	* Nuovo materiale stampi								120			26g	09/01/22	11/02/22	
39	GH100046	* Reazione materiale temperatura vs cor								120			26g	09/01/22	11/02/22	
40	GH100047	Nicola						2.3.2	Sviluppo Spe				6g	09/01/22	14/01/22	
41	GH100048	Federica						2.3.2	Sviluppo Spe				16g	16/01/22	04/02/22	
42	GH100049	Mauro							Federica	80			26g	09/01/22	11/02/22	
43	GH100050	Domenico														
44	GH100051	Nicolò														
45	GH100052	Rene'														
46	GH100053	Luca														
47	GH100054	Garatti Roberto														
48	GH100055	Renato														
49	GH100056	Matteo														
50	GH100057	Sacha														
51	GH100058	Daniele														
52	GH100059	Lucio														
53	GH100060	* Prove di laboratorio								24			26g	06/03/22	08/04/22	
54	GH100061	* Test nuovo lubrificante								24			26g	06/03/22	08/04/22	
55													1g	07/02/22	07/02/22	
56	GH100075	* STRUMENTI ED ATTREZZATURE DI LABO										23.500,00 €				
57	GH100076	Bosello High Technologies impianto di radio														
58	GH100077	Cam2 Braccio di controllo Quantum 3351										4.398,90 €				
59	GH100078	Cam2 Braccio di controllo Quantum 3460										3.148,80 €				
60	GH100079	Cam2 Braccio di controllo Quantum 3547										927,00 €		1g	07/02/22	07/02/22
61	GH100080	Carl Zeiss Macchina di misura Zeiss accur										15.500,00 €				
62	GH100081	Carl Zeiss Macchina di misura Zeiss accur										16.800,00 €				
63	GH100082	Leica Microsystem Microscopio leica dm 6										3.050,00 €				
64	GH100083	Microcontrol N.1. Durometro modello at250										1.000,00 €				
65	GH100084	Tecnocronometri Profiliometro intra contour t										2.900,00 €				



Progetti e attività eleggibili – La WBS

OBIETTIVO REALIZZATIVO		ATTIVITA'		DESCRIZIONE ATTIVITA'	
OR1	STUDIO ED ANALISI PRELIMINARE DI PROCESSI, TECNOLOGIE E METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE E DI INGEGNERIZZAZIONE	Att.	1.1	RI	Definizione della configurazione geometrica delle parti mobili
		Att.	1.2	RI	Definizione delle tecnologie
		Att.	1.3	RI	Definizione preliminare della catena attrezzi
		Att.	1.4	RI	Trade-off tecnologici e configurativi al fine di valutare differenti approcci di materiali e soluzioni strutturali
OR2	GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, FORMAZIONE, ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEGLI SPRECHI	Att.	2.1	RI	Analisi e mappatura dei processi
		Att.	2.2	RI	Gestione del cambiamento
		Att.	2.3	RI	Eliminazione progressiva dello spreco
		Att.	2.4	RI	Analisi degli interventi, valutazione dei benefici
OR3	DEFINIZIONE DI SOLUZIONI E SISTEMI INNOVATIVA A SUPPORTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO	Att.	3.1	SS	Definizione distinta base
		Att.	3.2	SS	Definizione preliminare dei processi produttivi e delle attrezzature innovativi in relazione alle architetture strutturali ed ai materiali
		Att.	3.3	SS	Definizione layout e handling
OR4	VALIDAZIONE DELLE TECNOLOGIE E DEI PROCESSI PRODUTTIVI	Att.	4.1	RI	Definizione piano delle prove
		Att.	4.2	RI	Progettazione dei dimostratori
		Att.	4.3	RI	Progettazione e realizzazione delle attrezzature per la fabbricazione dei dimostratori
		Att.	4.4	RI	Fabbricazione Articoli di prova
		Att.	4.5	RI	Test e caratterizzazione
		Att.	4.6	RI	Analisi dei risultati e report
OR5	METODOLOGIA DI DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO	Att.	5.1	RI	Definizione requisiti di controllo
		Att.	5.2	RI	Identificazione parametri di controllo
		Att.	5.3	RI	Identificazione metodi e strumenti di controllo
OR6	TECNOLOGIE DI LAVORAZIONE E DI ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI DURANTE IL PROCESSO PRODUTTIVO	Att.	6.1	SS	Identificazione tecnologie che necessitano di essere sviluppate
		Att.	6.2	SS	Definizione e comparazione tecniche di posizionamento
		Att.	6.3	SS	Definizione e comparazione tecniche di foratura e chiusura
		Att.	6.4	SS	Definizione dei criteri di scelta e selezione delle tecniche
OR7	ANALISI E VALIDAZIONE DEI RISULTATI	Att.	7.1	RI	Analisi processi di fabbricazione
		Att.	7.2	RI	Analisi processi di assemblaggio
		Att.	7.3	RI	Analisi processi di controllo



Ricerca & Sviluppo e Innovazione

Innovazione

Una **innovazione** è un **prodotto** o un **processo** (oppure un mix dei due) **nuovo** o **sensibilmente migliorato**, che differisce in modo significativo dai prodotti/processi precedenti e che è stato reso disponibile per i potenziali utenti (**prodotto**) o messo in atto da un «deputato all'innovazione» (**processo**).

D.Lgs.50/2016 art. 3 co. 1 - «**innovazione**», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;»



Codice dei
Contratti
Pubblici

Attività di ricerca e sviluppo sperimentale

La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio di conoscenze - comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società - e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.


Un'attività di ricerca e sviluppo deve soddisfare cinque criteri fondamentali. Deve essere:

- **Nuova** (finalizzata a nuove scoperte);
- **Creativa** (basarsi su concetti ed ipotesi originali e non ovvie);
- **Incerta** (non avere certezza del risultato finale);
- **Sistematica** (essere pianificata e finanziata);
- **Trasferibile e/o riproducibile** (portare risultati che possano essere riprodotti).



Ricerca & Sviluppo e Innovazione


R&S e Innovazione



Ricerca & Sviluppo e Innovazione

Grado di maturità delle soluzioni

Technology Readiness Level (TRL)



Ricerca & Sviluppo e Innovazione


TRL: Technology Readiness Level

Si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, e rappresenta una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una determinata tecnologia. Si divide in 9 gradi e procedono in crescendo dal primo (principi fisici osservati) all'ultimo che comprende la prima produzione.

In modo schematico possiamo riassumerli così:

1. Principi di base osservati -> Ricerca di base
2. Concetto della tecnologia formulato
3. Prova sperimentale del concetto
4. Validazione in laboratorio del concetto
5. Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
6. Dimostrazione nell'ambiente rilevante
7. Dimostrazione nell'ambiente operativo
8. Sistema completo e qualificato
9. Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale ->Prima produzione

Dal 2 al 4 rappresentano ricerca e tecnologia applicata, dal 5 all'8 sono incluse nello sviluppo sperimentale e dimostrazione.



Riversamento Spontaneo

La sanatoria per il credito d'imposta R&S - *Articolo 5, D.L. n. 146/2021*

Key points



I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto **hanno utilizzato in compensazione** il credito d'imposta per investimenti in attività di R&S maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019



i) Hanno realmente svolto attività **in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S** ex Frascati Manual; ii) Non conformità a quanto previsto dalla disposizione d'interpretazione autentica ex art. 1, co. 72, della L. n. 145/2018 (i.e., **ricerca commissionata dall'estero**); iii) **Errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** nonché nella **determinazione della media storica di riferimento**



L'accesso alla procedura è **escluso** nei casi in cui:

- il credito sia il risultato di **condotte fraudolente** o di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, laddove tali condotte fraudolente **siano accertate successivamente la procedura decade** e le somme versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti;
- se l'utilizzo è già stato oggetto di atto di **recupero crediti** o di **altri provvedimenti diventati definitivi** al 22 ottobre 2021



Il perfezionamento della procedura, che avviene con l'integrale versamento di quanto dovuto, comporta: i) la **non applicazione di sanzioni e interessi**; ii) l'**esclusione della punibilità ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000** (indebita compensazione di crediti)



I soggetti che intendono avvalersi della procedura devono inviare **apposito modello** all'Agenzia delle entrate **entro il 30 novembre 2023**. L'importo del credito deve essere riversato **entro il 16 dicembre 2023**, oppure in **tre rate di pari importo**, rispettivamente entro il 16 dicembre 2023, il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il termine per il riversamento spontaneo dal 31 ottobre 2023 al **30 novembre 2023**


Nuova proroga al 30 giugno 2024!



Riversamento Spontaneo

La sanatoria per il credito d'imposta R&S - *Articolo 5, D.L. n. 146/2021*

Analisi di convenienza



R&S e Certificazione delle Attività

Certificazione facoltativa sulla qualificazione delle attività R&S e innovative ammissibili

La possibilità di «certificare» le attività di R&S e innovative per difendersi preventivamente

Oggetto della certificazione

- La certificazione ha ad oggetto l'attestazione della **corretta qualificazione**:
- delle attività di R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, nell'ambito del **nuovo credito d'imposta R&S ed innovazione**;
 - delle attività di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, nonché
 - delle attività di R&S del **vecchio credito R&S**.

Effetti Vincolanti

La certificazione risulta essere **vincolante** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione del caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.



Soggetti abilitati al rilascio

Soggetti abilitati (pubblici e **privati**) che si attengono a quanto previsto da apposite linee guida del MISE tra cui sono incluse anche le società di consulenza oltre a università statali e non statali legalmente riconosciute ed enti pubblici di ricerca che dovranno basarsi su apposite linee guida del MISE.

Novità Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato la normativa **ampliando le condizioni di accesso alla certificazione**, stabilendo che possa essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta «*non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione*».




R&S e Certificazione delle Attività

R&S e Certificazione Attività

Credito d'imposta, firmato il decreto sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Presso il Ministero sarà istituito un apposito Albo




Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilancio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie"*

VISTO l'articolo 23, co. 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire le discipline previste dall'articolo 23, co. 1, del decreto-legge n. 160 del 2019, stabilisce le condizioni di accesso e attesti la qualificazione e la classificazione nell'ambito tecnologico e di design e di servizi

VISTO il secondo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale è prevista l'attestazione della qualificazione e della classificazione nell'ambito tecnologico e di design e di servizi, dalla legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale è prevista l'attestazione della qualificazione e della classificazione nell'ambito tecnologico e di design e di servizi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e ecologico, ai fini dell'accesso al credito d'imposta prevista dall'articolo 23, co. 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022, che, in particolare, ha adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, un'aliquota del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e di innovazione

ART. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione e produce i suoi effetti decorso quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/802203990987
Data: 14/09/2023 21:22:09

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



R&S e Certificazione delle Attività

Articoli di interesse

[Crediti ricerca e sviluppo certificabili fino a prima del Pvc](#)

[I commercialisti: requisiti per l'accesso troppo restrittivi](#)

[Ricerca, ok al bollino per evitare contestazioni sui crediti d'imposta](#)

[Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione: ecco il decreto con le regole per la certificazione preventiva dei progetti](#)

[Si avvicina il via alle certificazioni per le attività di ricerca e sviluppo](#)

[Ricerca e sviluppo, certificazione anche sui vecchi crediti](#)

[La certificazione su ricerca e sviluppo può essere salvacondotta anche per il passato](#)

[Bonus ricerca, certificazione «salva controlli» fino alla notifica del verbale \(ma mancano le istruzioni\)](#)

[Crediti R&S con la certificazione di esperti abilitati e università](#)

[Sanatoria ricerca e sviluppo con la certificazione dei crediti Approvato alla Camera l'emendamento che proroga le istanze al 31 ottobre 2023](#)



Crediti «Inesistenti» e Crediti «Non Spettanti»

Una linea di demarcazione netta tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti. È quella che prova a tracciare – per garantire imprese, professionisti e cittadini – la bozza di decreto sulle sanzioni messa a punto dalla commissione degli esperti nominata dal viceministro, Maurizio Leo. Nel testo consegnato al ministero, per le valutazioni politiche e di copertura finanziaria, i tecnici fissano una regola chiara: di fatto, l'inesistenza di un bonus potrà essere contestata solo se c'è una frode o manca la documentazione a supporto; negli altri casi, invece, si dovrà far valere la non spettanza del credito.



Le Sentenze favorevoli al Contribuente

[Ricerca e Sviluppo: la clamorosa sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo azzerà le interpretazioni di prassi postume](#)

[La sentenza](#)

[AdE Circolare 5/E 2016](#)

[MiSE Circ n. 59990 09.02.2018](#)

[AdE Risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019](#)

[Decreto Interministeriale 27.5.2015](#)

[AdE Risposta 188 del 17.03.2021](#)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore
SANTO IPPOLITO, Giudice
SALVATORE BONA, Giudice

in data 18/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2658/2022 depositato il 20/10/2022

proposto da

"MONDIALPOL SECURITY s.p.a." - 02644430825

difesa da

Avv. Alessandro Dagnino - DGNLSN76B02G273S

ed elettivamente domiciliato presso *alessandro.dagnino@pec.dagnino.it*

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Palermo

elettivamente domiciliata presso *dp.palermo@pce.agenziaentrate.it*

avente ad oggetto l'impugnazione di:

- REC. CREDITO n. TY3CRV0001062022 CREDITO IMPOSTA 2017
- REC. CREDITO n. TY3CRV0001062022 CREDITO IMPOSTA 2018
- REC. CREDITO n. TY3CRV0001062022 CREDITO IMPOSTA 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a mezzo P.E.C. il 21.9.2022 alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate e depositato - unitamente alla prova della notificazione, alla copia dell'atto impugnato e a numerosi documenti - il successivo giorno 20, la "MONDIALPOL SECURITY s.p.a.", con l'assistenza tecnica dell'Avv. Alessandro Dagnino, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato



Le Sentenze favorevoli al Contribuente

[Ricerca & Sviluppo: Sentenza CGT di Palermo da ragione al Contribuente che introduce novità procedurali, in contrasto con l'orientamento di prassi](#)

[sentenza 1351/12/2023 della Cgt Palermo](#)
[sentenza 173/2022 della Ctp di Reggio Emilia](#)
[circolare 5/E/2016](#)



Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
VITTORIO GIUSEPPE LA PLACA

Sentenza n. 1351/2023
Deposita il 05/07/2023
Il Segretario
ALESSANDRA COMPAGNO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 01/02/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA PLACA VITTORIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GAGLIANO GIOVANNI, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice

in data 01/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 218/2022 depositato il 08/02/2022

proposto da

C.o.t. Società Cooperativa - 03401970821

Difeso da

Castrenze Giamportone Avvocato - GMPCTR50E27C496J
Giuseppe Giamportone Avvocato - GMPGPP87C01G273G
Luigi Miccolo Avvocato - MCCLGU83T04A512F

ed elettivamente domiciliato presso castrenzegiamportone@pecavvpa.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo

elettivamente domiciliato presso dp.palermo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. TY3CRZ200067 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. TY3CRZ200067 REC.CREDITO.IMP 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Le recenti Sentenze in tema di R&S

[La Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, con sentenza depositata in data 4 luglio 2023, conferma la necessaria acquisizione del parere MiSE \(MIMIT\) per disconoscere la spettanza del credito Ricerca e Sviluppo](#)

Documenti utili:

[20210301 Sentenza CTR Emilia Romagna 307/2021](#)

[20210709 Sentenza CTP Vicenza 365/21](#)

[20210811 Sentenza CTP Ancona 392/21](#)

[20211108 Sentenza CTP Aosta 46/21](#)

[20220111 Sentenza CTP Vicenza 14/2022](#)

[20220217 Sentenza CTP Modena 52/2022](#)

[20220225 Sentenza CTP Aosta 12/2022](#)

[20220502 Sentenza CTP di Napoli 4988/20022](#)

[20220524 Sentenza CTP Ancona 324/2/2022](#)

[20230704 Sentenza Corte Tributaria II Grado Veneto](#)

[Frascati Manual 2015](#)

[Oslo Manual](#)

[Manuale di Frascati 2015 Italiano](#)

[Manuale di Oslo 2018 Italiano](#)

[Comunicazione Europea 2006-C 323-01](#)

[Comunicazione Europea 2014-C 198-01](#)

[Decreto Mi.S.E 26/05/2020](#)

Documento firmato digitalmente

Il Relatore
PAOLO PERRERA

Il Presidente
GIOVANNI MINELLI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. .../2023
Depositata il .../07/2023
Il Segretario
PATRIZIA FRANCESCHIN

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 3, riunita in udienza il 20/04/2023 alle ore 14:15 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
PERRERA PAOLO, Relatore
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice

In data 20/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. .../2022 depositato il : J22

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Del Mercato Nuovo 53 36100 Vicenza VI

elettivamente domiciliato presso dp.vicenza@pca.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

Stefano Artuso - RTSSFNB7A02D325K

Averte ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. ... emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 3 e pubblicata il t ...

Atti impositivi:

- ATTO DI REC. n. ... REC CREDITO IMP

a seguito di discussione in pubblica udienza



Quindi, cosa fare? Analisi del rischio!

Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Danno			

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16





GRAZIE!

Marco Belardi

+39 338 368 4382

marco.belardi@l4d.srl

<https://www.linkedin.com/in/marco-belardi/>